

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2028

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato DURAND DE LA PENNE

Presentata il 17 febbraio 1960

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, sul trattamento economico degli ufficiali delle tre Forze Armate e dei Corpi della Guardia di finanza e delle Guardie di pubblica sicurezza

ONOREVOLI COLLEGHI! — Importantissimi problemi relativi a numerose categorie di impiegati statali, con speciale riguardo a quelli della carriera direttiva, sono stati affrontati e risolti, con giusto spirito di comprensione, nella presente legislatura.

Restano da risolvere i problemi relativi ad una categoria di dipendenti dello Stato le cui attribuzioni e funzioni sono tali che non è necessario sottolinearne l'importanza: mi riferisco agli ufficiali delle tre Forze armate e dei Corpi della Guardia di finanza e delle Guardie di pubblica sicurezza.

Si tratta di uomini che subiscono durante il corso della loro carriera una selezione che non trova riscontro in alcun altro impiego e che hanno compiti e responsabilità, morali e materiali, che non esito a definire altissime.

Sono anche uomini che, pur dedicandosi esclusivamente al « servizio », si rendono conto che, specie in questi ultimi anni, l'economia nazionale ha compiuto grandi progressi che si ripercuotono favorevolmente sul benessere dei cittadini.

È ovvio che chi ha scelto una carriera in cui le soddisfazioni sono quasi esclusivamente di carattere morale non abbia ad attendersi il trattamento che le grandi aziende riservano ai loro dirigenti.

D'altronde sarebbe difficile, se non ragionando in astratto, arrivare a conclusioni pratiche in questa materia.

Ma è anche logico che un sia pur parziale « adeguamento » debba essere previsto anche per gli ufficiali.

Pertanto, per arrivare ad una soluzione concreta, unico mezzo è il raffronto tra il « trattamento » di appartenenti ad analoghe branche di dipendenti statali, quali sono gli impiegati delle carriere direttive e gli ufficiali, e trarne, quindi, le opportune conclusioni e proposte.

È noto che il « trattamento », in senso lato, dei dipendenti di ogni azienda, pubblici o privati, militari o civili, dipende dalla retribuzione, dal ritmo di carriera e dai limiti di età. Cosicché è norma fondamentale di organica del personale che a bassi limiti di età corrispondano migliori retribuzioni e più rapidi avanzamenti. Disposizioni remote e recenti, dal regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, fino al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, ed alla legge 19 ottobre 1959, n. 928, hanno fatto sì che nel nostro ordinamento burocratico, per quel che riguarda gli ufficiali, tale fondamentale principio non venga affatto osservato. Basta uno sguardo agli « annuari » delle varie Amministrazioni per rilevare che, fra tutti i dipendenti statali delle carriere direttive, agli ufficiali sono riservati i più bassi limiti di età e le carriere più lente senza che un adeguato trattamento economico sia posto a compenso di questi evidenti svantaggi. Infatti, l'in-

dennità militare (che esclude qualsiasi altro beneficio economico, straordinari, casuali, ecc.) non giunge a compensare gli altri lati negativi, in senso strettamente economico, della vita militare: trasferimenti frequentissimi, necessità di rappresentanza e di uniformi. A questi sono da aggiungere gli altri svantaggi non valutabili economicamente quali i rischi connessi alla vita militare, la particolare costrizione penale e disciplinare, il particolare « stato », i disagi fisici e le responsabilità di ogni genere specie nella vita dei Reparti e delle Unità.

Questa differenza di trattamento, già profonda prima delle recenti leggi in favore degli impiegati della carriera direttiva, si è ora acuita al punto che è necessario ed anche urgente, se si vuole evitare che l'efficienza delle nostre Forze Armate decada rapidamente, porvi rimedio. Se l'attuale stato di cose perdurasse, assisteremmo infatti, a breve scadenza, ad un notevole esodo dei migliori ufficiali e, fatto più grave, ad una notevole riduzione qualitativa e quantitativa dei concorrenti alle carriere militari.

Come, infatti, sperare che giovani selezionati quali occorrono per affrontare la dura vita dell'ufficiale, irta di sacrifici e di responsabilità, accettino di buon animo la profonda ed umiliante sperequazione creatasi tra essi e gli altri dipendenti statali? I pochi dati che seguono serviranno, onorevoli colleghi, a lumeggiare sinteticamente la situazione:

— limiti di età: *per gli impiegati dello Stato*, anni 65, che per particolari categorie (magistrati, professori universitari) si elevano a 70; *per gli ufficiali*, tra gli anni 45-52 (capitano), 51-57 (tenente colonnello) e 51-60 (colonnello). Anche per i gradi di generale, raggiungibili da una minima percentuale di ufficiali, essi sono inferiori, salvo casi particolari, a quelli degli altri impiegati dello Stato.

Tali limiti, congiuntamente al rapido restringersi della « piramide », comportano l'inevitabile necessità di allontanare dal servizio attivo un numero di ufficiali, i quali, ancora relativamente giovani e malgrado i minori emolumenti, devono sopportare un forte peso economico familiare, impossibilitati, nella quasi totalità e malgrado ogni buona volontà, ad inserirsi nella vita civile;

— avanzamento: dopo l'entrata in vigore della legge 19 ottobre 1959, n. 928, i giovani che intraprendono la carriera direttiva in una qualsiasi Amministrazione dello Stato hanno la *certezza* di giungere al coefficiente 325 dopo

5 anni dall'entrata in servizio (articolo 1); in base alla legge sull'avanzamento degli ufficiali, questi hanno la *probabilità* di giungere allo stesso coefficiente dopo un periodo che va da un minimo di 12 ad oltre 20 anni, secondo le Armi ed i Corpi;

— probabilità di pervenire ai gradi superiori: per effetto della consistenza organica del personale direttivo delle Amministrazioni statali (rapporto tra gli organici delle varie « qualifiche ») ogni impiegato delle carriere direttive può logicamente contare sul raggiungimento del coefficiente 670 (ispettore generale) o, per lo meno, del coefficiente 500 (direttore di divisione). Alcune carriere (diplomazia, magistratura) offrono possibilità ben maggiori.

Le ferree disposizioni che regolano l'avanzamento degli Ufficiali e la struttura stessa delle Forze Armate sono tali che, in media, solo il 72 per cento degli ufficiali raggiunge, dopo esami e selezioni severe, il grado di maggiore e il 22 per cento quello di colonnello, mentre il primo grado di generale (coefficiente 670 uguale a quello degli ispettori generali) è riservato ad una ristretta *élite*, corrispondente a circa il 7 per cento degli ufficiali entrati in servizio.

Né può obiettarsi che per iniziare le carriere militari non occorre il titolo di studio richiesto per le carriere direttive delle Amministrazioni statali. A prescindere dal fatto che le Accademie militari possono ben paragonarsi, per severità di studi e formazione dei giovani, alle Università, è da tener presente che per l'ingresso in numerosi Corpi e Servizi è richiesta la laurea;

— trattamento di quiescenza: la lentezza delle carriere, la inevitabile struttura « piramidale » degli organici ed i bassi limiti di età hanno, come conseguenza, che le pensioni degli Ufficiali (basantesi sull'ultimo stipendio del servizio attivo) sono nettamente inferiori a quelle degli impiegati.

L'enorme divario ormai esistente, per le cause ora citate, tra il « trattamento » degli ufficiali e quello degli impiegati della carriera direttiva e, in numerosi casi, della carriera di concetto, rende grave e pesante, sia in senso assoluto che in senso relativo, l'esistenza di una categoria di cittadini cui sono affidate responsabilità altissime e valori morali e materiali incalcolabili.

Le seguenti tabelle raffrontano, con esempi indicativi riferiti agli ultimi 30 anni, lo sviluppo di carriere iniziate contemporaneamente da ufficiali e funzionari della carriera direttiva del Ministero della difesa.

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Raffronto fra le carriere di ufficiali dell'Esercito nominati in servizio permanente effettivo nel 1931 ed i funzionari entrati in servizio nello stesso anno.

ARMA O SERVIZIO	Nomi- nati ufficiali o entrati in carriera	IN SERVIZIO ATTUALMENTE (fra parentesi il coefficiente raggiunto)	DECEDUTI			IN CONGEDO			Pas- sati in altre Armi o Corpi
			in guerra	per cause di ser- vizio	per cause natu- rali	sfollati	per cause di ser- vizio	per altre cause	
Fanteria . . .	253	6 Generali di Brigata (670)	28	11	3	67	—	28	39
		30 Colonnelli s. p. e. } (500)							
		1 Colonnello a disp. }							
		10 Tenenti Colonnelli } (402)							
		30 Tenenti Colonnelli a disp. }							
Artiglieria . .	187	1 Generale di Divisione (900)	18	14	4	57	—	25	5
		5 Generali di Brigata (670)							
		17 Colonnelli s. p. e. } (500)							
		1 Colonnello a disp. }							
		22 Tenenti Colonnelli } (402)							
		18 Tenenti Colonnelli a disp. }							
Genio	56	9 Colonnelli (500)	3	6	2	18	—	5	—
		13 Tenenti Colonnelli (402)							
Commissariato	32	4 Tenenti Colonnelli (402)	2	2	1	7	—	1	5
		10 Maggiori (325)							
Sussistenza . .	11	6 Maggiori (325)	—	—	—	3	—	—	—
		2 Capitani (271)							
Amministra- zione	24	1 Colonnello (500)	—	—	1	—	—	6	—
		4 Tenenti Colonnelli (402)							
		12 Maggiori (325)							
Funzionari ci- vili carriera direttiva. . .	20	10 Ispettori Generali (670)	—	—	2	—	—	—	(a) 4
		4 Direttori di Divisione (500)							

(a) Passati in altre Amministrazioni.

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Raffronto fra le carriere di ufficiali della Marina nominati in servizio permanente effettivo nel 1933 ed i funzionari entrati in servizio nello stesso anno.

RUOLO O CATEGORIA	Nomi- nati ufficiali o entrati in carriera	IN SERVIZIO ATTUALMENTE (fra parentesi il coefficiente raggiunto)	DECEDUTI			IN CONCEDO		
			in guerra	per cause di ser- vizio	per cause natu- rali	sfollati	per cause di ser- vizio	per altre cause
Stato maggiore . .	66	22 } 16 Capitani di vascello (500) 6 Capitani di fregata (402)	15	1	1	15	3	9
Genio navale . . .	6	2 } 1 Colonnello (500) 1 Tenente Colonnello (402)	1	—	—	1	1	1
Armi navali . . .	11	5 } 3 Colonnelli (500) 2 Tenenti Colonnelli (402)	—	—	1	4	—	1
Commissariato . .	8	2 Tenenti Colonnelli (402)	—	—	—	6	—	—
Capitanerie di porto	31	21 } 5 Colonnelli (500) 16 Tenenti Colonnelli (402)	—	—	3	—	—	5
Funzionari civili car- riera direttiva . .	13	6 } 1 Direttore Generale (900) 4 Ispettori Generali (670) 1 Direttore Divisione (500)	1	—	4	—	—	(a) 2

(a) Dimissionari.

Raffronto fra le carriere di ufficiali dell'Aeronautica nominati in servizio permanente effettivo nel 1930 ed i funzionari entrati in servizio nello stesso anno.

RUOLO O CATEGORIA	Nomi- nati ufficiali o entrati in carriera	IN SERVIZIO ATTUALMENTE (fra parentesi il coefficiente raggiunto)	DECEDUTI			IN CONCEDO		
			in guerra	per cause di ser- vizio	per cause natu- rali	sfollati	per cause di ser- vizio	per altre cause
Piloti	69	20 } 2 Generali di Divisione (900) 8 Colonnelli (500) 8 Colonnelli a dispos. (500) 2 Tenenti Colonnelli a (402) disposizione	8	20	4	17	—	—
Genio aeronautico ruolo	20	9 } 4 Maggiori Generali (670) 5 Colonnelli (500)	—	2	—	9	—	—
Commissariato . .	18	4 4 Colonnelli (500)	2	—	—	12	—	—
Funzionari civili car- riera direttiva . .	11	5 } 1 Direttore Generale (900) 1 Ispettore Generale (670) 1 Direttore di Divisione (500) 2 Consiglieri di 1ª classe (325)	—	—	—	—	—	(a) 6

(a) Passati ad altre Amministrazioni dello Stato.

Essendo da escludere la possibilità di attribuire alla carriera dell'ufficiale un ritmo diverso da quello attuale (data la rigida correlazione tra Quadri e struttura dei Reparti e delle Unità), si impone una soluzione che consenta di attenuare, ai soli effetti economici e solo parzialmente, la sperequazione esistente.

All'uopo soccorre la presente proposta di legge che sottopongo al vostro esame. Con esso si propone l'attribuzione al grado di sottotenente del coefficiente 229 (ora attribuito al tenente) e l'attribuzione dei coefficienti successivi ai gradi che seguono nella progressione gerarchica militare.

Si tratta, in definitiva di ripristinare la correlazione esistente tra le carriere degli ufficiali e quelle dei funzionari prima delle leggi citate e di correggere parzialmente, sul piano puramente economico, le disparità derivanti dai limiti di età e dello sviluppo di carriera.

Onorevoli colleghi, la trasformazione in legge dello Stato della mia proposta non basterà, certo, a compensare questi fedeli e silenziosi servitori della Nazione dei sacrifici e delle rinunzie che ad essi, in pace ed in guerra, si chiedono. Servirà però, a renderli consapevoli che il legislatore ha

posto mente anche ad essi e che ha inteso toglierli da una situazione che è ora penosa ed umiliante.

Se tale stato di palese ed ingiustificata sperequazione dovesse continuare, i nostri Quadri, quindi le nostre Forze Armate, cesserebbero in breve tempo di essere efficace strumento di difesa del Paese.

Per la copertura dell'onere, durante l'esercizio in corso, ho indicato vari capitoli del bilancio della Difesa e degli altri Dicasteri interessati. È questo un sacrificio che si richiede alle Forze Armate nella convinzione che è inutile avere materiali ed apparecchiature ottimi se non si affidano ad ottimi organizzatori ed operatori. Tale impostazione non deve, però, far pensare che nei suddetti bilanci vi sia possibilità di simili decurtazioni anche per i futuri esercizi. Il sacrificio che chiedo alla Difesa per lo scorcio del presente esercizio è solo un mezzo, il solo che mi sembra ora attuabile, per risolvere con urgenza una situazione veramente grave e per evitare il formarsi di preoccupanti stati d'animo.

Per i prossimi esercizi, alla copertura dell'onere dovrà essere provveduto mediante i fondi stanziati sullo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

La tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, sul conglobamento totale del trattamento economico del personale statale è così modificata nella colonna relativa alla voce « Ufficiali »:

Coeffic.	229 Sottotenente
»	271 Tenente
»	325 Capitano
»	402 Maggiore
»	500 Tenente Colonnello
»	670 Colonnello
»	900 Generale di brigata
»	970 Generale di divisione
»	1.040 Generale di Corpo d'armata

ART. 2.

Le pensioni ordinarie a favore degli ufficiali di cui al precedente articolo 1 e delle rispettive famiglie, liquidate o da liquidarsi su

stipendi vigenti fino alla data da cui ha effetto la presente legge, debbono essere riliquidate d'ufficio considerando, in sostituzione degli stipendi calcolati nella precedente liquidazione, quelli risultanti dallo stesso articolo.

ART. 3.

L'assegno mensile spettante in aggiunta al trattamento di quiescenza agli ufficiali ai quali è dovuto il trattamento economico di sfollamento è riliquidato tenendo conto del nuovo stipendio, ridotto del 10 per cento.

ART. 4.

La presente legge decorre dal 1° maggio 1960.

ART. 5.

L'onere annuo derivante dalla presente legge è di lire 16.080.000.000.

Alla copertura dell'aliquota di tale onere cadente nell'esercizio finanziario 1959-60, calcolata in lire 2.680.000.000, sarà provveduto a carico dei capitoli del bilancio del Ministero della difesa n. 140 (lire 1 miliardo), n. 141 (lire 880.000.000), n. 147 (lire 180 milioni), n. 150 (lire 150.000.000), n. 157 (lire 336.000.000), n. 227 (lire 50.000.000) e dei capitoli del bilancio del Ministero dell'interno n. 34 (lire 4.000.000), n. 48 (lire 30.000.000) e dei capitoli del bilancio del Ministero delle finanze n. 36 (lire 20.000.000) e n. 67 (lire 30.000.000).

Per l'esercizio finanziario 1960-61 l'onere totale di lire 16.080.000.000 sarà coperto dal Ministero del tesoro con un'aliquota dei proventi derivanti dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1959, n. 167.